






# PROTOCOLLO DI SICUREZZA

## ANTI-CONTAGIO

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



<b>Datore di Lavoro:</b>	
<b>R.S.P.P.:</b>	
<b>R.L.S.:</b>	
<b>Medico Coordinatore:</b>	 Dott. LUCALICCIARDI MEDICO CHIRURGO Specialista in Medicina del Lavoro

Revisione	Data	Causale
01	30 Marzo 2020	Prima stesura
02	06 Maggio 2020	Aggiornamento secondo protocollo condiviso del 24 Aprile 2020
03	10 Maggio 2021	Aggiornamento secondo protocollo condiviso del 06 Aprile 2021
04	07 Settembre 2022	Aggiornamento secondo protocollo condiviso del 30 Giugno 2022

## **INDICE**

- 1. ASPETTI DI CONCETTO GENERALE**
- 2. MODALITA' DI VALUTAZIONE**
- 3. VALUTAZIONE SECONDO METODOLOGIA INAIL**
- 4. ANALISI E CONCLUSIONI**

### ALLEGATI

1. Procedura di lavaggio mani come da WHO.
2. Elenco numeri verdi regionali COVID-19.
3. Informativa sul corretto utilizzo mascherine.
4. Informativa Ministero della Salute.
5. Protocollo condiviso 30/06/2022.
6. Informativa sui lavoratori fragili.
7. Informativa dal Medico Coordinatore.
8. Riassunto delle azioni intraprese e delle procedure specifiche aziendali esposte.

## 1. ASPETTI DI CONCETTO GENERALE

Il presente documento è redatto allo scopo di valutare i rischi connessi alla diffusione di epidemie, con particolare riferimento all'emergenza Coronavirus attualmente presente.

Il Rischio legato alla diffusione di epidemie è riconducibile a n° 2 diverse tipologie:

- 1. Rischio professionale:** per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che determina un incremento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, l'aumento dell'entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa.
- 2. Rischio NON professionale:** per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione. In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, non è prevenibile dal Datore di Lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa. **È questo il caso dell'epidemia di COVID-19.**

### **CORONAVIRUS - Fonte: Ministero della salute – [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)**

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019- nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata.

## **Sintomi**

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

I sintomi possono includere:

- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus.

## **Trasmissione**

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti

a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

### **Trattamento**

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

### **Riferimenti Normativi:**

In caso di epidemia i riferimenti normativi sono:

- Indicazioni emanate dagli Enti Competenti Nazionali e/o Territoriali (Ministeri, Regioni, etc.);
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso specifico del Covid-19:

- Protocollo Condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 30 Giugno 2022;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 e s.m.i.;
- Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020;
- Nota (classificazione 1.60.40) dell'Assessorato all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con gli Atenei e centri di ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese della Regione Piemonte: Indicazioni regionali sui DPI utilizzati all'interno delle attività economiche produttive;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020 e s.m.i. (abrogato da D.P.C.M. 26 Aprile 2020);
- Modifiche al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020 e s.m.i. del 25 Marzo 2020;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020 e s.m.i. (abrogato da D.P.C.M. 26 Aprile 2020);
- Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 e s.m.i.;
- Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 (abrogato da Protocollo Condiviso del 24 Aprile 2020);
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 e s.m.i. (abrogato da D.P.C.M. 26 Aprile 2020);
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 e s.m.i. (abrogato da D.P.C.M. 26 Aprile 2020);
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.;

Il Datore di Lavoro, come previsto dal D.Lgs 81/2008 all'Art. 28, deve provvedere ad individuare i pericoli, valutare i rischi ed adottare le conseguenti misure organizzative e procedurali. Pertanto, con il supporto del Medico Coordinatore (MC), dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.

Si procede quindi a predisporre una matrice di rischio per analizzare i vari scenari e successivamente definire le relative misure di prevenzione e protezione.

## **2. MODALITA' DI VALUTAZIONE – Metodologia INAIL**

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere valutato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.)
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetteria, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Viene di seguito illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di punteggi con le relative scale:

### **1) ESPOSIZIONE**

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

### **2) PROSSIMITA'**

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
  - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)
  - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso)
  - 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
  - 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
-

Il risultato finale determina l'attribuzione di un livello di rischio con relativo codice colore come da matrice seguente:


<b>Esposizione</b>	<b>4</b>	4	8	12	16
	<b>3</b>	3	6	9	12
	<b>2</b>	2	4	6	8
	<b>1</b>	1	2	3	4
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>Prossimità</b>			

Il punteggio risultante da tale combinazione viene successivamente corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

### 3) AGGREGAZIONE

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).





**Aggregazione (1 - 1,15 - 1,30 - 1,50)**

Di conseguenza il rischio da contagio può essere calcolato con la seguente formula

$$\mathbf{R = E \times P \times A}$$

Sulla base di tale valutazione, possono delinearsi quattro diversi profili di rischio, a seguito dei quali si applicheranno una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i Lavoratori.

INDICE DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
R = 1 ÷ 3	<b>BASSO</b>
R = 3 ÷ 6	<b>MEDIO-BASSO</b>
R = 6 ÷ 12	<b>MEDIO-ALTO</b>
R = 12 ÷ 24	<b>ALTO</b>

Tale documento è da intendersi come parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

### 3. VALUTAZIONE SECONDO METODOLOGIA INAIL

#### Azienda:

Le attività svolte sono le seguenti:

1. Somministrazione manodopera;
2. Ricerca e selezione;
3. Intermediazione;
4. Ricollocamento;
5. Servizi al lavoro.

#### Mansioni:

N°	MANSIONI
1	IMPIEGATO VDT SENZA USCITE
2	IMPIEGATO VDT CON USCITE
3	IMPIEGATO NON VDT SENZA USCITE
4	IMPIEGATO NON VDT CON USCITE
5	STAGISTI – TIROCINANTI

#### Valutazione del Rischio:

Sulla base della classificazione fatta dal Metodo INAIL in base al codice ATECO dell'azienda la Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. risulta essere il seguente:

ATECO 2007	Descrizione	Classe di rischio
<b>COD. ATECO 2007:78.20.00</b>	<b>Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo</b>	<b>BASSO</b>

Il rischio è valutato per singola mansione, in funzione dell'attività svolta, andando ad identificare il corretto indice di:

- esposizione;
- prossimità;
- aggregazione;

**IMPIEGATO VDT CON E SENZA USCITE**

PARAMETRO	SITUAZIONE ATTUALE	PUNTEGGIO
<b>ESPOSIZIONE:</b>	probabilità medio-bassa	1
<b>PROSSIMITA':</b>	lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento *	2
<b>AGGREGAZIONE:</b>	presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente **	1.30

**Note:**

\* Nonostante alcuni uffici siano in configurazione tale da ospitare n°1 solo Lavoratore, si è scelto di valutare l'ipotesi maggiormente cautelativa della configurazione ad ufficio condiviso (open-space).

\*\* Nonostante non tutti gli uffici siano aperti al pubblico si è presa in considerazione l'ipotesi maggiormente cautelativa di presenza di terzi, seppur controllata da rigide procedure di ingresso.

$$\underline{R = E \times P \times A = 2.60}$$

**Risultati della Valutazione:**

Si ottiene quindi un indice di rischio, per singole mansioni, pari a:

N°	MANSIONI	LIVELLO DI RISCHIO
<b>1</b>	IMPIEGATO VDT CON E SENZA USCITE	<b>2.60</b>
<b>2</b>	STAGISTA - TIROCINANTE	<b>2.60</b>

#### **4. ANALISI E CONCLUSIONI**

In Azienda è applicato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

È fondamentale il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, Datore di Lavoro Delegato, Medico competente, RSPP ed RLS, nel coadiuvare il Datore di Lavoro in un costante monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.

Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19.

Le misure in atto posso essere così classificate:

- Misure organizzative (gestione degli spazi di lavoro, organizzazione e orario di lavoro, etc.);
- Misure di prevenzione e protezione (Informazione e formazione, misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili, etc.);
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

Fin dall’insorgere dell’epidemia, l’Azienda ha messo in atto tutta una serie di misure specifiche riportate all’interno di documenti/informative/circolari contenute nel **“Registro dei provvedimenti per la gestione dell’emergenza legata alla diffusione del SARS-CoV-2”**.

## ***Allegato n° 1***

***Procedura di lavaggio mani come da WHO***



Ministero della Salute

# Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie


**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE**  
*for* **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.



**World Health Organization**

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: mondadori/gle network

## ***Allegato n° 2***

***Numeri Verdi Regionali COVID-19***

## **Numeri verdi regionali**

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

### **Calabria**

800 841 289

### **Emilia-Romagna**

800 033 033

### **Friuli Venezia Giulia**

800 500 300

### **Lazio**

800 118 800

### **Liguria**

800 811 187

### **Lombardia**

800 894 545

### **Marche**

800 936 677

### **Molise**

[coronavirus@asrem.org](mailto:coronavirus@asrem.org)

### **Piemonte**

011 5663169

### **Provincia autonoma di Bolzano**

800 751751

### **Puglia**

800 713 931

### **Sardegna**

800 311 377



**Toscana Centro**

055 545454

**Toscana Nord Ovest**

0585 498008

**Toscana Sud Est**

800 432525

**Umbria**

800 636 363

**Val d'Aosta**

800 122 121 (attivo solo dalla Val d'Aosta)

**Veneto**






800 462 340

## ***Allegato n° 3***

***Informativa sul corretto utilizzo delle mascherine***

# INFORMATIVA SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE

*ai sensi art. 36 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.*



# COME UTILIZZARE UNA MASCHERINA

1. Prima di indossare una mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone oppure disinfettarle con apposita soluzione disinfettante a base alcolica.
2. Coprire bocca e naso con la mascherina ed assicurarsi che essa sia saldamente in contatto con il viso.
3. Non toccare la mascherina durante l'utilizzo; se succede lavarsi prontamente le mani con acqua e sapone oppure disinfettarle con apposita soluzione disinfettante a base alcolica.
4. Sostituire la mascherina non appena si bagna e non riutilizzare le maschere monouso.
5. Rimuovere la maschera da dietro (non toccare il lato anteriore); gettarla in un contenitore chiuso e poi lavarsi le mani con acqua e sapone oppure disinfettarle con apposita soluzione disinfettante a base alcolica.

# COME UTILIZZARE UNA MASCHERINA



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. Barba baffi e basette possono impedire la corretta aderenza al viso del respiratore



Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e che non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore



Togliere la mascherina (monouso) da dietro (senza toccare la parte anteriore) e buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone



La durata delle mascherine monouso dipende dalla tipologia di materiale filtrante. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida. Non riutilizzare quelle monouso



Conservare le maschere secondo le istruzioni del fabbricante



Non lasciare la maschera esposta a polveri, liquidi, agenti contaminanti. In caso si voglia togliere la maschera conservarla solo in appositi contenitori o secondo le istruzioni del fabbricante

## ***Allegato n° 4***

***Informativa del Ministero della Salute***

# NUOVO CORONAVIRUS

## Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

## ***Allegato n° 5***

***Protocollo Condiviso 30/06/2022***



## **PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Oggi, 30 giugno 2022, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il presente “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

### ***Premessa***

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

Il documento tiene conto altresì, di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

## **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19**

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate,

finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e linee guida vigenti per specifici settori, emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

I Ministri competenti, nel riconoscere alle Parti sociali l'impegno unanime ad adottare misure adeguate per affrontare l'attuale fase pandemica, prendono atto delle intese sancite nel presente Protocollo.

### *si stabilisce che*

I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

## **1. INFORMAZIONE**

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

## **2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea<sup>1</sup>. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

### **3. GESTIONE DEGLI APPALTI**

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

### **4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA**

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie

---

<sup>1</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch* e *mouse* con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

## **5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

## **6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-*quater* del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

## **7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)**

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

## **8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI**

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

## **9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

## **10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4

settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. *e-ter* del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

## **11. LAVORO AGILE**

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

## **12. LAVORATORI FRAGILI**

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

## **13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO**

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

\*

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure.

## ***Allegato n° 6***

***Informativa lavoratori fragili***



Torino, 20/04/2021

*All'attenzione dei Lavoratori*

La recente infezione da Coronavirus (COVID-19) per alcune persone può comportare un rischio maggiore rispetto alla popolazione generale. Infatti nelle persone con particolari condizioni di salute attuali o pregresse l'infezione potrebbe avere un andamento più grave.

Quindi è necessario individuare queste persone così che si possa valutare, caso per caso, la possibilità di un allontanamento temporaneo dal lavoro fino a quando la situazione dell'infezione virale non sarà tornata alla normalità od almeno ad una condizione di gestione sanitaria sicura, come da normativa legislativa.

Per quanto sopra scritto si richiede, nel caso in cui il lavoratore ritenga di ricadere in questa situazione, di verificare con il proprio Medico di Medicina Generale il proprio stato di salute, per provvedere, nel caso, a comunicare tempestivamente al Medico Competente la situazione (necessariamente documentata dal Medico di Medicina Generale) per i necessari provvedimenti.

A scopo puramente indicativo, si riportano nella seguente tabella le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio:

- malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio che provocano insufficienza respiratoria (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);
- malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie severe congenite e acquisite;
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30);
- insufficienza renale/surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (leucemie, linfomi, mielomi);
- tumori con in corso terapia anti neoplastica (chemioterapia, radioterapia, terapia biologica);
- malattie congenite o acquisite che comportino carenza produzione di anticorpi;
- immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari);
- epatopatie croniche o persone con grave insufficienza epatica;
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici o che hanno subito trapianti;
- persone affette da più patologie.

*Cordiali saluti.*

*Il Medico Competente*  
**Dott. LUCA LICCIARDI**  
MEDICO - CHIRURGO  
Specialista in Medicina del Lavoro  
O. M.: CN n° 2919

## ***Allegato n° 7***


***Informativa dal Medico Coordinatore***

# Circolari Ministero della Salute 12/10/2020 e 12/04/2021

Gestione dei MMG e dei PLS dei casi COVID+

Riammissione in servizio dopo assenza per malattia da COVID-19

# Circolare Ministero della Salute 12/10/2020



Il lavoratore di cui alle lettere B) C) D) ed E), ai fini del reintegro, invia, **anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente** la certificazione di avvenuta negativizzazione.

## Colore Ministero della Salute 12/04/2021

A. Lavoratori con sintomi e ricovero	B. Lavoratori positivi sintomatici	C. Lavoratori positivi asintomatici	D. Lavoratori positivi a lungo termine	E. Lavoratore contatto stretto asintomatico
a <u>medica</u> per rientro da <u>malattia a seguito di assenza</u> <u>motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni (inquinanti)</u> - <u>independente dalla causa dell'assenza per malattia.</u>	<b>isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi + esito di test molecolare con esito negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi.</b>	<b>isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa di positività + esito di test molecolare con risultato negativo.</b>	<b>&gt; di 21 giorni di positività riammessi al lavoro solo dopo esito negativo di tampone molecolare o antigenico.</b> Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, - <u>Smart Working</u> , -oppure <b>certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal MMG.</b>	<b>Il lavoratore contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio MMG che rilascia certificazione medica di malattia salvo che</b> - <u>Smart Working</u> . <b>Quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo + esito negativo di tampone molecolare o antigenico.</b>

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi **non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.**

# Definizione di contatto stretto applicabile ai luoghi di lavoro

## Qual è la definizione di "contatto stretto"?

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

## ***Allegato n° 8***

***Riassunto delle azioni intraprese e delle procedure  
specifiche aziendali esposte.***



## **EMERGENZA COVID-19: NOTA INFORMATIVA PER IL PERSONALE**

### **MISURE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SEDE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MERITO ALL'EMERGENZA COVID-19**

1. Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.
4. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
5. Evitare di passarsi il telefono (stessa cornetta o cellulare).
6. Utilizzare cancellaria personalizzata in modo che ognuno utilizzi esclusivamente la sua penna, matita, gomma ecc. ecc.
7. Dedicare penne separate per l'utenza esterna.
8. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
9. Se si manifestano sintomi durante l'attività lavorativa oppure se si ha una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro.
10. Per tutto il personale sono a disposizione al centralino, mascherine di tipo FFP2, con relativa documentazione consultabile di uso e manutenzione.
11. Utilizzare gel lavamani con igienizzante, raccomandando in ogni caso un lavaggio frequente ed accurato secondo le raccomandazioni WHO appese nei servizi igienici.
12. È vietato l'ingresso sul posto di lavoro ai lavoratori che presentano sintomi influenzali, che hanno una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi o che hanno avuto contatti nei precedenti 5 giorni con persone risultate positive al coronavirus.
13. All'ingresso, il personale dipendente Synergie al centralino è incaricato di vigilare che l'utenza esterna verifichi la propria temperatura corporea sul totem.
14. Ad utenti e visitatori bisogna far utilizzare servizi igienici riservati ad esterni e non utilizzati dal nostro personale.
15. Il consumo del pasto/bevande va fatto nella propria postazione di lavoro, le eventuali operazioni di riscaldamento nel forno a microonde nell'area break devono essere precedute e seguite da lavaggio e igienizzazione delle mani, i frigoriferi sono dismessi e la conservazione dei cibi avverrà esclusivamente con borse frigo custodite in prossimità della propria postazione di lavoro.
16. Gli spazi comuni vanno continuamente ventilati, puliti quotidianamente, così come eventuali macchinette per gli snack o per il caffè.
17. Utilizzare soluzioni per la pulizia delle superfici che più facilmente possono venire a contatto con le mani degli utenti (tasti ascensori, tastiere, computer, interruttori, telefoni, piani di tavoli etc...) a base di alcol etilico denaturato o di ipoclorito di sodio, da pulire almeno una volta al giorno.





18. Bisogna far pulire gli ambienti di lavoro ogni giorno e richiederne all'impresa di pulizie una periodica sanificazione, che è una pulizia con prodotti chimici più efficaci di quelli usati comunemente.
19. Tastiere, schermi touch e mouse devono essere puliti quotidianamente a fine giornata.
20. Affissione obbligatoria in bacheca del protocollo di sicurezza del 30 giugno 2022.
21. Gestione di una persona sintomatica: nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse durante l'orario lavorativo, lo deve dichiarare immediatamente al Suo responsabile e contattare immediatamente il suo medico di base per i dovuti accertamenti.
22. In caso di persona positiva al Covid, il preposto informa l'RSPP, che a sua volta richiede la compilazione di una tabella del lavoratore positivo al fine del tracciamento dei contatti in azienda per la gestione degli stessi. Per la riammissione in azienda è necessario il certificato di fine quarantena, esito negativo di tampone da inviare via mail a [eliana.prudente@csiasrl.eu](mailto:eliana.prudente@csiasrl.eu).
23. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività della sede fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le presenti indicazioni resteranno in essere fino a nuova comunicazione.

Torino, 07/09/2022

Per l'Azienda

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "P. Prudente".



## **EMERGENZA COVID-19: NOTA INFORMATIVA PER IL PERSONALE**

**MISURE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DI CIASCUNA AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MERITO ALL'EMERGENZA COVID-19**

### **POSTAZIONI DI LAVORO / ORGANIZZAZIONE SPAZI E ATTIVITÀ LAVORATIVA**

1. Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.
4. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
5. Evitare di passarsi il telefono (stessa cornetta o cellulare).
6. Utilizzare cancellaria personalizzata in modo che ognuno utilizzi esclusivamente la sua penna, matita, gomma ecc. ecc.
7. Dedicare penne separate per l'utenza esterna.
8. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
9. Se si manifestano sintomi durante l'attività lavorativa oppure se si ha una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro.
10. Per tutto il personale sono a disposizione al centralino, mascherine di tipo FFP2, con relativa documentazione consultabile di uso e manutenzione.
11. Utilizzare gel lavamani con igienizzante, raccomandando in ogni caso un lavaggio frequente ed accurato secondo le raccomandazioni WHO appese nei servizi igienici.
12. È vietato l'ingresso sul posto di lavoro ai lavoratori che presentano sintomi influenzali, che hanno una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi o che hanno avuto contatti nei precedenti 5 giorni con persone risultate positive al coronavirus.
13. Il consumo del pasto/bevande va fatto nella propria postazione di lavoro, le eventuali operazioni di riscaldamento nel forno a microonde nell'area break devono essere precedute e seguite da lavaggio e igienizzazione delle mani, i frigoriferi sono dismessi e la conservazione dei cibi avverrà esclusivamente con borse frigo custodite in prossimità della propria postazione di lavoro.
14. Gli spazi comuni vanno continuamente ventilati, puliti quotidianamente, così come eventuali macchinette per gli snack o per il caffè.
15. Utilizzare soluzioni per la pulizia delle superfici che più facilmente possono venire a contatto con le mani degli utenti (tasti ascensori, tastiere, computer, interruttori, telefoni, piani di tavoli etc...) a base di alcol etilico denaturato o di ipoclorito di sodio, da pulire almeno una volta al giorno.



16. Bisogna far pulire gli ambienti di lavoro ogni giorno e richiederne all'impresa di pulizie una periodica sanificazione, che è una pulizia con prodotti chimici più efficaci di quelli usati comunemente.
17. Tastiere, schermi touch e mouse devono essere puliti quotidianamente a fine giornata.
18. In caso di condivisione di postazione (es. lavoratore 1 al mattino, lavoratore 2 al pomeriggio), a fine turno di ciascun lavoratore è necessario pulire la postazione di lavoro, con particolare attenzione a mouse, tastiera e telefono.
19. Affissione obbligatoria in bacheca del protocollo di sicurezza del 30 Giugno 2022.
20. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività dell'agenzia fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

### **GESTIONE UTENZA**

1. Sono consentiti un numero di utenti nello stesso momento all'interno della filiale coerente con i parametri di affollamento della singola agenzia, di modo che sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
2. Dedicare penne separate per l'utenza esterna.
3. È vietato l'ingresso sul posto di lavoro a utenza o dipendenti di altre imprese, compreso il personale delle pulizie, che presentano sintomi influenzali, o una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi o che abbiano avuto contatti nei precedenti 5 giorni con persone risultate positive al coronavirus.
4. Per la gestione di colloqui di selezione ed erogazione servizi al lavoro, vanno comunque preferite le modalità web, laddove possibile.

### **GESTIONE CASI SINTOMATICI O SOSPETTI IN FILIALE**

1. Gestione di una persona sintomatica: nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse durante l'orario lavorativo, lo deve dichiarare immediatamente al Suo responsabile e contattare immediatamente il suo medico di base per i dovuti accertamenti.
2. In caso di persona positiva al Covid, il preposto informa l'RSPP, che a sua volta richiede la compilazione di una tabella del lavoratore positivo al fine del tracciamento dei contatti in azienda per la gestione degli stessi. Allo stesso tempo il preposto organizza direttamente una sanificazione straordinaria dell'agenzia.
3. Per la riammissione in azienda è necessario il certificato di fine quarantena, esito negativo di tampone da inviare via mail a [eliana.prudente@csiasrl.eu](mailto:eliana.prudente@csiasrl.eu).



Le presenti indicazioni resteranno in essere fino a nuova comunicazione.

Torino, 07/09/2022

Per l'Azienda

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "P. F. 10".